

**ESTRATTO DELL'ART 9 DEL BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE
DI STUDIO E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO**

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

**ART. 9
STUDENTI DISABILI**

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli studenti di cui trattasi possono ottenere la borsa di studio e /o il posto alloggio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;

b) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui al punto a): un ulteriore semestre;
- studenti di cui al punto b) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

B. REQUISITI DI MERITO

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009** (30 settembre 2009 per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2008/2009:

****Per gli studenti vincitori di posto alloggio il secondo semestre è a titolo gratuito**

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	==	==	==
Laurea Specialistica	18	48	81	==	==	==	==
Laurea Specialistica a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

ATTENZIONE

Gli studenti disabili che si iscrivono per l'A.A. 2008/2009 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) devono conseguire il merito minimo indicato in Tabella 2 - n. 15 crediti alla data del **30 settembre 2008**.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti disabili non si applica il Bonus.

Per gli studenti provenienti, nell'A.A. 2009/2010, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'A.A. 2008/2009 nell'ateneo di provenienza e certificati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente disabile richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = € 20.000,00**
- **ISPEP = € 31.000,00**

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti disabili, che non abbiano confermato i requisiti economici, è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{15.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{20.000,00}$$

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio (v. art. 16, punto 1) è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di brsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti disabili iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 19 punti A.6 e B.1.

Gli studenti disabili dovranno allegare al modulo di domanda l'autocertificazione relativa allo status di disabile di cui all'art. 12, punto C.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal bando per la concessione di borsa di studio e posto alloggio a.a. 2009/2010 scaricabile dalla home page del sito www.dsu.siena.it